



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 5 giugno 2002

Protocollo: 1629

Alle Direzioni Regionali
Loro sedi

Rif.:

e, p.c:
All'Associazione Nazionale
Centri di Assistenza doganale
Ufficio di Presidenza
Via Traversa, 3
57123 LIVORNO

Allegati:

**OGGETTO: Centri di Assistenza Doganale – CAD: Procedura di
domiciliazione**

PREMESSA

Nell'intento di corrispondere alle numerose richieste avanzate dai Centri di assistenza doganale in materia di procedure domiciliate e al fine di definire la portata del contenuto di cui all'art.3 della legge 213/2000 e alle relative disposizioni di applicazione recate con il decreto direttoriale del 7/12/2000 e con la circolare n.11/D del 14 febbraio 2001, si forniscono, in materia, i chiarimenti del caso con le relative soluzioni.

PROCEDURA SEMPLIFICATA: CONCEDIBILITA' AI CAD

Il decreto del Ministro delle Finanze dell'11/12/1992 n.549 determina, in armonia con la legge delegante (art.7 della legge 6 febbraio 1992, n.66), i soggetti che possono costituire o divenire soci delle società istituite per lo svolgimento di assistenza doganale, definendone, altresì, i compiti esercitabili e le connesse responsabilità.

La successiva legge 25/7/2000 n.213 ha chiarito, tra l'altro, che le predette società possono, anch'esse, operare in procedura semplificata (incompleta, semplificata e domiciliata) purchè ciò avvenga alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria ed, in particolare, dall'art.76 del Reg. (CEE) 2913/92 e dagli artt.253 e segg. del Reg.(CEE) 2454/93.

Alla luce del dettato normativo comunitario, appare pacifico, pertanto, considerare anche i CAD quali possibili beneficiari di procedure semplificate, sempre che siano presenti i presupposti seguenti:

- una autorizzazione rilasciata dalla dogana in base al possesso di determinati requisiti soggettivi in capo al titolare e oggettivi riferiti ai luoghi designati per l'arrivo e partenza delle merci indicati nel preavviso;
- al rispetto, da parte del soggetto titolare, delle condizioni di svolgimento delle operazioni doganali prefissate, nel corpo dell'autorizzazione e nei relativi disciplinari di servizio, come disposto dalla suddetta normativa comunitaria;
- all'assunzione delle responsabilità scaturenti in capo al soggetto titolare del beneficio circa il corretto utilizzo dello stesso;
- all'adempimento, da parte dell'autorità doganale, dei compiti relativi al controllo fisico e documentale;
- all'assunzione della veste di dichiarante per quanto concerne la procedura incompleta e semplificata accordata dal Direttore dell'Ufficio delle dogane di cui alla lett.b dell'art.84 Reg.2913/92.

PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE PER I REGIMI DOGANALI ECONOMICI

I regimi doganali economici sono, com'è noto, sottoposti a preventiva autorizzazione e consentono al titolare della medesima di beneficiare delle agevolazioni connesse al loro utilizzo. Per il loro corretto funzionamento si richiede, di norma, al titolare dell'autorizzazione di tenere delle scritture contabili che consentano all'ufficio doganale di seguire l'utilizzo e la movimentazione delle merci: vincoli al regime, lavorazioni e relativi tassi di rendimento; identificazione delle merci e/o modalità di equivalenza; rispetto di termini; assegnazioni di nuove destinazioni doganali ammesse per l'appuramento del regime.

E' ammissibile che le dichiarazioni relative ai regimi in questione siano effettuate oltre che dal titolare delle relative autorizzazioni anche secondo le regole della rappresentanza indiretta, in cui un altro soggetto, spendendo il proprio nome e assumendo la veste di dichiarante, agisce, tuttavia, per conto del titolare dell'autorizzazione, con l'obbligo, altresì, di far riferimento all'autorizzazione al regime in sede di presentazione della dichiarazione stessa.

Risulta, pertanto, evidente, che la procedura domiciliata solo quando riferita ai regimi doganali economici, potrà essere accordata ai CAD richiedenti in presenza di almeno una delle condizioni seguenti:

che essi stessi siano titolari di entrambe le autorizzazioni o che assumano la veste di dichiarante e quindi, agiscano nell'ambito di un rapporto di rappresentanza indiretta.

Art.3 comma 5 legge 213/2000: DESIGNAZIONE DEI LUOGHI

Fermo restando l'obbligo, da parte dei CAD, della preventiva designazione dei luoghi previsti all'art.3, - comma 5, della legge 213/2000 si ritiene di aver chiarito le eventuali problematiche con la nota di questa Area – Ufficio Servizi all'utente – prot.155 del 6 luglio 2001.

Ad ogni buon conto, le Circoscrizioni doganali, nel predisporre il disciplinare operativo adotteranno gli accorgimenti necessari ed idonei a consentire, all'ufficio doganale preposto l'esercizio dei suoi compiti di vigilanza e di controllo, ed ai CAD l'esercizio della propria operatività.

Considerata, pertanto, la previsione normativa suddetta in caso di deposito di stampati previdimati dai CAD presso terzi, le Circoscrizioni doganali, nel dettare il disciplinare operativo, dovranno tenere presente anche la gestione degli stampati.

Per quanto sopra e per le sole operazioni di esportazione definitiva in attesa della piena applicazione della circolare 230/D del 3.12.2000 si potranno adottare le semplificazioni seguenti da inserire nel corpo del disciplinare operativo.

Il CAD individuerà i clienti presso i quali posizionare delle stampanti collegate in rete con la propria sede, nonché i soggetti di propria fiducia abilitati alla trattazione delle operazioni doganali.

Nel momento in cui il CAD riceverà mandato dal proprio cliente, provvederà alla compilazione dei relativi documenti doganali inviando il messaggio di stampa direttamente presso la sede del cliente.

Terminata la stampa, i soggetti a ciò abilitati dal CAD, provvederanno a staccare il documento, prelevare l'esemplare che scorterà le merci e rimettere i restanti esemplari alla sede del CAD per essere consegnati, nei tempi previsti ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.c) del D.M 549/92 o art.5 punto 4 lett.d del D.D. 7.12.2000 all'Ufficio doganale.

Per gli stampati depositati presso le sedi dei propri clienti il CAD dovrà darne preventiva comunicazione alla dogana indicando;

- la quantità degli stampati depositati
- la numerazione progressiva;
- la denominazione dell'ufficio
- il nominativo dei soggetti referenti abilitati

In caso di deposito di stampati previdimati presso le aziende, l'ufficio doganale di controllo disporrà accurate verifiche, al fine di accertare la corrispondenza tra questi e le dichiarazioni emesse.

RILASCIO DELLE MERCI; ABROGAZIONE DEL LIMITE DEL VALORE

Il D.M. 549/92, emanato in attuazione della legge n.66/92, delinea i compiti attribuiti ai CAD tra i quali è previsto il rilascio delle merci oggetto di operazioni doganali con le modalità recate dall'art.6 dello stesso D.M. e con le limitazioni contenute nel successivo art.9.

Ulteriore facoltà concessa ai CAD era rappresentata dalla previsione contenuta all'art.7, comma 1 – septies lett.b), che concedeva agli stessi la possibilità di emettere bollette doganali per merci di modesta rilevanza fiscale e con il limite di valore imponibile non superiore a lire 80 milioni.

Tale facoltà è venuta meno a seguito dell'abrogazione di parte del predetto art.7 legge 66/92, operata con l'art.8, secondo comma, della legge 213/2000.

L'abrogazione in questione oltre ad eliminare la possibilità concessa ai CAD di emettere bollette doganali, ha, altresì, di conseguenza, reso non più applicabili le limitazioni recate dall'art.9 del D.M.549/92.

NORME TRANSITORIE

Le competenti Circostrizioni doganali potranno consentire ai CAD già in esercizio, l'utilizzo del timbro in dotazione, atteso che lo stesso risulta identico al modello previsto dall'allegato 62 del Reg.to (CEE) n.2454/93.

Si resta in attesa di eventuali suggerimenti, da parte di codeste Direzioni Regionali e si raccomanda di portare a conoscenza delle strutture dipendenti il contenuto della presente.

Il Direttore dell'Area
Dott. Aldo Tarascio